

**REGOLAMENTO  
PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE LA FACOLTA' DI  
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

- Visto il D.L.L. 23.11.1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;
- Visto il R.D. 11.02.1929 n. 274, che approva il Regolamento per la professione di Geometra;
- Vista la legge 25.04.1938 n. 897, sulla obbligatorietà della iscrizione all'Albo;
- Vista la legge 24.10.1955 n. 990, che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;

**delibera il seguente Regolamento  
per l'uso del timbro per l'esercizio della professione di Geometra**

**Art. 1**

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alle leggi in premessa, per l'esercizio della professione di Geometra.

**Art. 2**

Il timbro recherà il nome e cognome del professionista, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.

**Art. 3**

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che abbia i requisiti per l'esercizio della libera professione. Il Geometra, all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma e timbro in calce al presente Regolamento.

**Art. 4**

**Nel caso in cui il professionista rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare e per qualunque altro motivo di inibizione alla libera professione, dovrà restituire immediatamente il timbro, senza che a ciò segua restituzione dell'importo versato per la realizzazione dello stesso. Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato dalla Segreteria del Collegio.**

**Art. 4 bis**

**Per i Geometri che si cancellano volontariamente dall'Albo Professionale al termine dello svolgimento dell'attività professionale, è data facoltà di poter conservare il timbro previo annullamento con fresatura parziale a cura e spese di questo Collegio.**

**Art. 5**

Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

**Art. 6**

E' fatto divieto ai Geometri di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio.

L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerata infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11.02.1929 n. 274.

**Art. 7**

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione.

**Art. 8**

Le presenti norme sono in vigore dal **1° Ottobre 1959, con modifiche di cui all'art. 4 e 4 bis in vigore dal 09.06.2017.**

Varese, lì \_\_\_\_\_  
**ER PRESA VISIONE E RICEVUTA**

**IL PRESIDENTE**  
*Geom. Luca Bini*